



Comune di Zumpano
Provincia di Cosenza

AVVISO PUBBLICO

Formazione e gestione dell'Elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi e di lavori di cui all'art. 36 comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA RENDE NOTO CHE

- Sono aperti i termini per la costituzione dell'***Elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi e di lavori del Comune di Zumpano***, di cui all'art. 36 comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50;
- L'iscrizione all'Elenco non costituisce graduatoria, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito degli Operatori Economici, né costituisce alcun vincolo in capo al Comune di Zumpano per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

1. Durata dell'iscrizione

L'iscrizione avrà durata illimitata, salva la verifica periodica dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

Il Comune periodicamente provvederà all'aggiornamento dell'Elenco.

È facoltà del Comune procedere alla revisione dello stesso per eventuali sopravvenute esigenze.

2. Soggetti ammessi

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui alla art. 45 del "**Codice**", compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo punto 3, e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i professionisti, in forma singola, associata o di raggruppamento temporaneo;
- c) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

3. Classi di importo e categorie di specializzazione

Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione.

Le classi di importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

- a) Classe I inferiore a € 40.000,00 per lavori, forniture e servizi;
- b) Classe II inferiore a € 150.000,00 per lavori.

Gli importi di cui alle precedenti lettere a) e b), si intendono al netto dell'I.V.A. e comprensivi di eventuali oneri per la sicurezza e delle spese relative al costo del lavoro.

I prestatori di servizi e di lavori sono iscritti per categoria di specializzazione intesa da un insieme omogeneo di servizi e di lavori individuati come da All. 1.

I fornitori sono iscritti per categorie di specializzazione intesa come un insieme omogeneo di beni prodotti forniti ed individuati come da All. 2.

4. Domanda di iscrizione

Gli operatori economici devono presentare al Comune di Zumpano apposita domanda, esclusivamente in lingua italiana, precisando le classi d'importo e le categorie di specializzazione per le quali chiedono di essere iscritti.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui al punto 2 devono essere già costituiti e potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Qualora i Soggetti di cui al punto 2 incorrano in uno dei divieti di cui al presente paragrafo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, il Comune di Zumpano prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente al Comune stesso.

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

La domanda, compilata secondo lo schema allegato (**modello A**), corredata dalla documentazione di cui al successivo punto 5, potrà essere consegnata a mano (in busta chiusa) all'Ufficio Protocollo del Comune o trasmessa a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata avoripubblici.comune.zumpano@asmepec.it.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle **ore 10.00** del **24 giugno 2017**.

5. Requisiti per l'iscrizione

I Soggetti indicati al precedente punto 2 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

1. Requisiti di ordine generale, quelli di cui all'art. 80 del "Codice";
2. Requisiti di idoneità professionale: Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio industria, agricoltura e artigianato ovvero ad altro Albo, se previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto

3. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria: Fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, pari al 100% della somma delle classi di importo intese come valore massimo per le iscrizioni richieste nelle varie categorie; comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
4. Requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale:
 - 4.1. un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni corredato dai certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori;
 - 4.2. un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;
 - 4.3. l'indicazione dei titoli di studio e professionali (curriculum), con l'indicazione delle competenze specifiche (scheda tecnica nella quale l'istante ritiene di avere maggiore preparazione) del prestatore di servizi;
 - 4.4. Eventuali certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

Per i soggetti di cui al precedente punto 2, lettere c) e d) il requisito di cui al presente paragrafo deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

5. Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione

Il Comune provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo.

Il Comune costituirà l'*Elenco dei prestatori di lavori, servizi e fornitori*, specificando le categorie di specializzazione e le relative classi di importo per cui il Soggetto richiedente sia risultato iscritto.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per tutte le categorie o per l'importo di classifica richiesti, il Comune potrà accogliere in modo parziale l'istanza di iscrizione.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) i motivi verranno comunicati tramite PEC al soggetto.

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per PEC al Soggetto interessato.

6. Effetti e validità dell'iscrizione

L'iscrizione all'Elenco ha validità illimitata. L'efficacia dell'iscrizione è immediata, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, appena effettuata la necessaria istruttoria della domanda. Le domande di iscrizione pervenute oltre il termine del 24/06/2017 saranno via via inserite nell'Elenco con i successivi aggiornamenti periodici, previo verifica e accerta-

mento dei requisiti richiesti. Al fine di garantire massima partecipazione e pluralità all'Elenco, l'efficacia dell'iscrizione sarà immediata, previo soddisfacimento dei requisiti richiesti, anche nelle more del successivo aggiornamento periodico dell'Elenco stesso.

Ove il Comune ritenga di avvalersi dell'elenco ai fini delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi, forniture di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del "Codice", gli operatori iscritti all'elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità, o qualora se ne ravvisi la necessità sulla base di indagini di mercato.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alle predette procedure avverrà nel rispetto del *Regolamento comunale per l'affidamento di appalti di lavori, servizi, forniture di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50* o, qualora se ne ravvisi la necessità, sulla base di indagini di mercato.

7. Riduzione, sospensione e annullamento dell'iscrizione

Il Comune, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata.

L'annullamento è disposto d'ufficio per le imprese che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.

Il Comune potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale (esecuzione non a regola d'arte, rispetto dei tempi, dei costi pattuiti, ecc...).

8. Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione

Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare al Comune tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente punto 5, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso.

Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo PEC, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'elenco o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del "Codice", nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente art. 6.

I soggetti iscritti devono, pertanto, produrre al Comune, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata l'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione.

9. Disciplina degli affidamenti ed acquisizione di beni, servizi e lavori

I successivi affidamenti avverranno secondo quanto previsto dal "Regolamento comunale per l'affidamento di appalti di lavori, servizi, forniture di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50", nel rispetto del D. Lgs. 50/2016, per come modificato e integrato

dal D. Lgs. 56/2017 *“Correttivo al Codice Appalti”*.

10. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, si informa che il Comune gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti sarà effettuato ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e sarà finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento degli incarichi in argomento. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra citate, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

11. Informazioni e Pubblicità

L'esistenza della procedura di iscrizione nell'Elenco fiduciario dell'Ente dei fornitori e dei prestatori di servizi e di lavori è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico del Comune di Zumpano.

Gli interessati potranno chiedere informazioni al seguente numero telefonico 0984/788333 all'Ing. Giuseppe Morelli.

Il presente bando sarà pubblicato per adeguata pubblicità sull'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Zumpano (CS).

Tutta la documentazione sarà scaricabile dal sito istituzionale del Comune:
<http://www.comune.zumpano.cs.it/>

Zumpano, lì 16/05/2017